

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 3
da comma 25 e articoli
aggiuntivi**

VOLUME 7

8 dicembre 2012

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, alla Tabella A:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 36.000;

2015: - 36.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 11.000;

2014: - 18.000;

2015: - 18.000.

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Antezze

3.196

Disegno di Legge n. 3584

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 25 con il seguente:

“25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono rivalutati del 16 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, al comma 30:

- al primo periodo sostituire le parole: “dal 1° gennaio 2014” con le seguenti: “dal 1° gennaio 2013”;

-sopprimere il secondo periodo.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.197

Nota illustrativa

La rivalutazione dei redditi dominicali agrari, secondo la stima del Governo, produce un maggior gettito, tenendo conto delle addizionali regionali e comunali, di 53,1 milioni di euro.

Tale gettito si ricava tenendo conto dell'ammontare (dichiarazione dei redditi nel 2010) di reddito dominicale agrario pari rispettivamente a 631,4 milioni di euro (1.148 meno 45 per cento per tener conto dei terreni non soggetti ad IRPEF) e 687 milioni di euro; applicando al conseguente ammontare (1.318,4 ml) l'incremento disposto dalla disposizione in questione del 15 per cento e del 5 per cento per gli agricoltori professionali, si ricava un maggior imponibile pari a 184,6 milioni di euro.

Con l'aliquota marginale del 27 per cento si ottiene il suddetto recupero di gettito (53,1 milioni di euro) con un onere a carico delle imprese professionali che si colloca al di sotto di due milioni di euro, in base al seguente calcolo: 10 per cento (agricoltori professionali) di € 1.318,4 ml = € 131,8 ml per 5 per cento = 6,59 ml per 27 per cento (aliquota marginale) = 1,77 ml più addizionali regionali e comunali.

Sulla base di tali stime, l'emendamento si propone, a decorrere dal periodo di imposta 2012, di incrementare di un punto percentuale (in modo da coprire il rinvio dell'efficacia dell'abrogazione del trattamento fiscale agevolato delle società agricole), la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario esclusivamente per i possessori di terreni agricoli non professionali.

3.197

Emendamento**Art. 3**

Sostituire il comma 25 con il seguente:

“25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono rivalutati del 16 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, al comma 30:

- al primo periodo sostituire le parole: “dal 1° gennaio 2014” con le seguenti: “dal 1° gennaio 2013”;
- sopprimere il secondo periodo.

Sen. Valter Zanetta



3.198



Motivazione

La rivalutazione dei redditi dominicali agrari, secondo la stima del Governo, produce un maggior gettito, tenendo conto delle addizionali regionali e comunali, di 53,1 milioni di euro. Tale gettito si ricava tenendo conto dell'ammontare (dichiarazione dei redditi nel 2010) di reddito dominicale agrario pari rispettivamente a 631,4 milioni di euro (1.148 meno 45 per cento per tener conto dei terreni non soggetti ad IRPEF) e 687 milioni di euro; applicando al conseguente ammontare (1.318,4 ml) l'incremento disposto dalla disposizione in questione del 15 per cento e del 5 per cento per gli agricoltori professionali, si ricava un maggior imponibile pari a 184,6 milioni di euro. Con l'aliquota marginale del 27 per cento si ottiene il suddetto recupero di gettito (53,1 milioni di euro) con un onere a carico delle imprese professionali che si colloca al di sotto di due milioni di euro, in base al seguente calcolo: 10 per cento (agricoltori professionali) di € 1.318,4 ml = € 131,8 ml per 5 per cento = 6,59 ml per 27 per cento (aliquota marginale) = 1,77 ml più addizionali regionali e comunali. Sulla base di tali stime, l'emendamento si propone, a decorrere dal periodo di imposta 2012, di incrementare di un punto percentuale (in modo da coprire il rinvio dell'efficacia dell'abrogazione del trattamento fiscale agevolato delle società agricole), la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario esclusivamente per i possessori di terreni agricoli non professionali.

3.198



EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: “del 15 per cento”, con le seguenti:
“del 25 per cento”.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTINI
Sen. Laura ALLEGRINI



3.199



④ 1/2

Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

3.199



EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«3-bis. Il raddoppio dei termini previsto nel precedente comma per la notifica dell'avviso di accertamento si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.»

Sen. Cosimo IZZO



Nota: l'emendamento concerne le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

3.200



EMENDAMENTO

ART. 3

All' art. 3 dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis (Sostegno alle imprese agricole)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 in favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è istituito un programma di intervento volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C 244/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 244 del 1° ottobre 2004, come prorogati ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 157/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 157 del 10 luglio 2009. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge con proprio decreto a stabilire le linee guida e principi direttivi del predetto programma di intervento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il maggior gettito derivante dalle modifiche delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilite dal successivo comma 5.
5. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
 - b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
 - c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
 - d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
 - e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».



3.201

Art. 3
Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 25, primo periodo, sostituire le parole: "del 15 per cento", con le seguenti: "del 25 per cento".

SEN ALLEGRINI



3.32

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Sopprimere i commi 26 e 27

Conseguentemente, dopo il comma 39, aggiungere il seguente: 39-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013, 44 milioni di euro per l'anno 2014 e 44 milioni di euro per l'anno 2015.

PISTORIO


3.203

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI



3.204

A.S. 3584


Art. 3 Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.”.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



3.206

Motivazioni

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricole, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione della norma e, conformemente alla relazione tecnica governativa, contenuta nell'Atto Camera 5534 che indica in 43,7 milioni gli effetti finanziari della disposizione, si procede, di conseguenza, alla modifica degli importi di cui alla Tabella C.


3.206

Art. 3
Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: "sono ridotti del 5 per cento", con le seguenti: "sono ridotti del 10 per cento" e sopprimere l'ultimo periodo.

SEN ALLEGRINI




3.207

LN 3584

Art.3

Sopprimere i commi 26 e 27

Vaccari 

Garavaglia 

3.208



EMENDAMENTO

Art. 3

Sopprimere

Eliminare i commi 26 e 27.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN
Sen. Laura ALLEGRINI



3.209

A.S. 3584

Art. 3.

Sopprimere il comma 26.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. M. M.', written over the list of names.

3.210

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

sopprimere il comma 26

DE ANGELIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Angelis', written in a cursive style.

3.211

Art. 3
Emendamento

Sostituire il comma 26 con il seguente:

“26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive”.

Conseguentemente, sopprimere il comma 27.

SEN ALLEGRINI



3.212



A.S. 3584

Art. 3 Emendamento

Sostituire il comma 26 con il seguente:

“26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive”.

Conseguentemente, sopprimere il comma 27.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.213

Motivazioni

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano

di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative). La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione dei commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584.

Al fine di compensare il venir meno degli effetti finanziari della disposizione, così come indicati nella relazione del Governo all'Atto C. 5534 (art. 12, commi 30 e 31), si propone di consentire la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rendendo la disposizione permanente.

Secondo la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagg. 53 e 54) gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente, per il triennio di riferimento, il venir meno della disposizione abrogata (commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584 – legge di stabilità 2013).

3.213

rk
3/10

EMENDAMENTO

ART. 3

Sostituire il comma 26 con il seguente:

“26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive”.

3.214

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATTIN
Sen. Laura ALLEGRI



1/2

Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative). La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione dei commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584.

Al fine di compensare il venir meno degli effetti finanziari della disposizione, così come indicati nella relazione del Governo all'Atto C. 5534 (art. 12, commi 30 e 31), si propone di consentire la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rendendo la disposizione permanente.

Secondo la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagg. 53 e 54) gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente, per il triennio di riferimento, il venir meno della disposizione abrogata (commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584 – legge di stabilità 2013).

3.214

2/2

Art. 3
Emendamento

Sostituire i commi 26 e 27 con i seguenti:

“26. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole “1° luglio 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2013”;
- 2) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2012”. sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”;
- 3) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”.

“27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere ee), ff) e gg) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

SEN ALLEGRINI



3.215

A.S. 3584

Art. 3 Emendamento

Sostituire i commi 26 e 27 con i seguenti:

“26. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole “1° luglio 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2013”;
- 2) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2012”. sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”;
- 3) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”.

“27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere ee), ff) e gg) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



3.216

1/2

341

Motivazioni

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base

familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative). La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione dei commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584.

Al fine di compensare il venir meno degli effetti finanziari della disposizione, così come indicati nella relazione del Governo all'atto C. 5534 (art. 12, commi 30 e 31), si propone di consentire la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2013, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificando la data, fissata da ultimo dall'articolo 7, comma 2, lettera dd) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in cui deve essere verificato il possesso dei beni, ai fini della nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

Secondo la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagg. 53 e 54) gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente, per il triennio di riferimento, il venir meno della disposizione abrogata (commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584 – legge di stabilità 2013).

EMENDAMENTO

ART. 3

Sostituire il comma 26 con il seguente:

“26. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole “1° luglio 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2013”;
- 2) al secondo periodo, le parole: ”30 giugno 2012”. sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”;
- 3) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTINI
Sen. Laura ALLEGRINI

3.217



Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione dei commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584.

Al fine di compensare il venir meno degli effetti finanziari della disposizione, così come indicati nella relazione del Governo all'atto C. 5534 (art. 12, commi 30 e 31), si propone di consentire la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2013, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificando la data, fissata da ultimo dall'articolo 7, comma 2, lettera dd) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in cui deve essere verificato il possesso dei beni, ai fini della nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

Secondo la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagg. 53 e 54) gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente, per il triennio di riferimento, il venir meno della disposizione abrogata (commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584 - legge di stabilità 2013).

3.217

2/2

Disegno di Legge n. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 26, al primo periodo, sostituire le parole: “I commi 1093 e 1094” con le seguenti:
“Il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094”.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.218

Nota illustrativa

Come è noto, il comma 1094 della legge 296/2006 (L. Finanziaria 2007) prevede che “Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.”

La citata disposizione è finalizzata alla diffusione del fenomeno societario nel settore agricolo per facilitare la capitalizzazione delle imprese e fornire strumenti più adeguati per l’accesso al mercato. La previsione è giustificata dalla circostanza che le società, soprattutto di capitali, sono poco sviluppate in agricoltura a causa del necessario legame con il terreno e delle relative difficoltà di conferimento. L’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti invece è opportuno che sia esercitata in forma societaria per rafforzare la concentrazione dell’offerta e superare lo squilibrio del potere di contrattazione all’interno della filiera.


L’emendamento non comporta oneri in quanto intende mantenere l’inquadramento civilistico operato dalla prima parte del comma 1094 e l’abrogazione, come previsto dal disegno di legge di stabilità, del secondo periodo che prevede la determinazione forfettaria del reddito sul 25 per cento dei ricavi.

3.218

Emendamento**Art. 3**

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: "I commi 1093 e 1094" con le seguenti: "Il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094".

Sen. Valter Zanetta



3.219

(1/2)

Motivazione

Come è noto, il comma 1094 della legge 296/2006 (L. Finanziaria 2007) prevede che “Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.”

La citata disposizione è finalizzata alla diffusione del fenomeno societario nel settore agricolo per facilitare la capitalizzazione delle imprese e fornire strumenti più adeguati per l’accesso al mercato. La previsione è giustificata dalla circostanza che le società, soprattutto di capitali, sono poco sviluppate in agricoltura a causa del necessario legame con il terreno e delle relative difficoltà di conferimento. L’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti invece è opportuno che sia esercitata in forma societaria per rafforzare la concentrazione dell’offerta e superare lo squilibrio del potere di contrattazione all’interno della filiera.

L’emendamento non comporta oneri in quanto intende mantenere l’inquadramento civilistico operato dalla prima parte del comma 1094 e l’abrogazione, come previsto dal disegno di legge di stabilità, del secondo periodo che prevede la determinazione forfettaria del reddito sul 25 per cento dei ricavi.

3.219

2/2

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere
Eliminare il comma 27.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTINI
Sen. Laura ALLEGRINI



3.220

EMENDAMENTO

ART. 3

Sostituire il comma 27 con il seguente:

“27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere ee), ff) e gg) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Sen. Gilberto PICHETTO / FRATTINI
Sen. Laura ALLEGRINI



3.221



12

Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione dei commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584.

Al fine di compensare il venir meno degli effetti finanziari della disposizione, così come indicati nella relazione del Governo all'atto C. 5534 (art. 12, commi 30 e 31), si propone di consentire la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2013, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificando la data, fissata da ultimo dall'articolo 7, comma 2, lettera dd) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in cui deve essere verificato il possesso dei beni, ai fini della nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

Secondo la relazione governativa relativa al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contenuta nel disegno di legge di conversione (Atto Camera n. 4357, pagg. 53 e 54) gli effetti finanziari conseguenti compensano ampiamente, per il triennio di riferimento, il venir meno della disposizione abrogata (commi 26 e 27 dell'articolo 3 del ddl S. 3584 - legge di stabilità 2013).

3.221

2/2

EMENDAMENTI AS. 3584

Art 2

Al comma 27, sostituire le parole: "223 milioni" con le seguenti: "228 milioni" e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'80 per cento delle risorse di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido direttamente gestiti dai Comuni."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000

MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO

Mascitelli

3.222

EMENDAMENTO

3.223

Art. 3

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

27-bis. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

27-ter .Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2013 - 2015 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

27-quater. Ai fini di cui al comma precedente , si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

27-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

27-sexies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

- a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere

sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

- b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

27-septies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

27-octies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

27-nonies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

27-decies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

3.223
40

23 59

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

PISTORIO

Salvo

3.223

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 27 inserire i seguente:

"27-bis. La tassa di concessione governativa per la licenza di pesca professionale marittima è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

27-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

27-quater. Nei casi indicati al comma 27-ter la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

27-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 27-bis.

27-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

27-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.



ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

3.204

A.S. 3584
Emendamento
Articolo 3

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -800;

2014: - 800;

2015: - 800.

Andria

ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

3.225

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, ICI-IMU, con individuazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio, il proprietario dell'appezzamento di terreno potenzialmente edificabile, su cui non grava rilascio di licenza edificabile né è stata chiesta ed eseguita alcuna costruzione ma viene sfruttato per finalità agricole e usufruisce dei contributi della Comunità europea attraverso l'Agea, pur non essendo iscritto nella previdenza agricola, ma coltiva in via diretta il terreno, beneficia dello stesso trattamento fiscale dei coltivatori diretti."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI, SAIA, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, PALMIZIO, CARRARA, MUSI, LANNUTTI, COSTA, SOLIANI

Menardi Saia Fleres Castiglione Poli Bortone
Palmizio Carere Musi Lannutti Costa Soliani

3.206

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3


Dopo il comma 27 inserire il seguente :

« 27-bis. Ai fini della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 31 luglio 2013. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di rendita presunta, con eventuale conguaglio. Restano esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000

MASCITELLI



3.227

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)


Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI



3.228

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato."

Sen. Cosimo IZZO

1/229



3.229

EMENDAMENTI AS. 3584

Articolo 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

« 27-bis. Al comma 6-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: « dell'anno 2013 » sono inserite le seguenti: « limitatamente ai servizi scolastici ed educativi, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche, agli enti locali che hanno superato il limite del 50 per cento del rapporto costo del personale-spesa corrente, purché, alla copertura del costo dei contratti a tempo determinato si provveda, almeno, per 80 per cento con somme derivanti dai trasferimenti finalizzati al funzionamento delle scuole paritarie ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE




3.230

EMENDAMENTO

All'articolo 3, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: “ , purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.”».

Sen. Maria Ida Germontani



3.231

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – AS 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: “ , purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.”».

Relazione illustrativa

Il Decreto Legislativo 169/2012 apporta modificazioni al D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 attuativo della direttiva 2008/48/CE circa i contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al Titolo V del T.U.B. (disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi). L'inciso che si intende eliminare con l'emendamento proposto è foriero di innumerevoli dubbi nella individuazione dei casi in cui un finanziamento o un conto corrente o una carta di debito o di credito potessero ritenersi volti a consentire un'operazione in strumenti finanziari (lasciando peraltro irrisolta la questione della disciplina applicabile ai prodotti finanziari) e, comunque, ha un effetto fortemente limitativo e sostanzialmente abrogante l'esonero dall'iscrizione, pur voluto da tutti i soggetti istituzionali, in relazione alle attività di “promozione e collocamento”. Le ragioni per cui si vuole evitare l'iscrizione dei promotori finanziari – già sottoposti alla diretta vigilanza sanzionatoria della Consob anche per la promozione e il collocamento degli strumenti richiamati – erano incentrate nell'evitare la duplicazione degli obblighi di vigilanza e oneri a carico dei promotori finanziari, quali il contributo d'iscrizione al nuovo elenco e il contributo di vigilanza, il pagamento delle tasse, gli obblighi relativi alla formazione e, nel caso non vengano riconosciuti requisiti professionali sufficienti, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale e il relativo superamento dell'apposita prova d'esame. Si ritiene, pertanto, che sussistano tutti i presupposti affinché si possa correggere la forma in virtù della quale l'esenzione dall'iscrizione operi – in accoglimento dei principi di proporzionalità della regolamentazione e di semplificazione dell'esercizio delle professioni – quando la prestazione di servizi di finanziamento e di pagamento sia funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari tipicamente svolta dal promotore finanziario.

LEDDI



3.232

AS 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

"28-bis All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28,

al primo periodo, le parole "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

28-ter Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente."

TOMASOLI



3.233

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

“28-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28,

1. al primo periodo, le parole “e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente: “dovute”;
2. al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.”;
3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento”;
4. dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ”;

b) al comma 28-ter:

1. al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;
2. il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente.”

3.234



Sen. Enzo GHIGO



Motivazione

L'articolo 13 ter del DL 83/2012 c.d. "Crescita" – inserito in sede di conversione – ha sostituito il comma 28 dell'art. 35 del DL 223/2006 "Bersani" in materia di responsabilità solidale negli appalti, già modificato recentemente dall'art. 2, comma 5-bis del DL 16/2012 "Semplificazioni tributarie".

La nuova formulazione della norma prevede che il subappaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dall'appaltatore, dovrà obbligatoriamente fornire a quest'ultimo la documentazione comprovante, il pagamento delle ritenute dei dipendenti nonché l'avvenuto pagamento dell'IVA. In caso contrario, l'appaltatore potrà sospendere i pagamenti fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Stessa procedura interviene tra appaltatore e committente. Fino a che l'appaltatore non produrrà i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti, il committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi per gli avvenuti lavori.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità che i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti possano essere sostituiti da attestazioni rilasciate dal responsabile del CAF imprese o da un professionista.

La nuova formulazione della disciplina della responsabilità solidale degli appalti presenta alcuni profili di criticità che non è stato possibile modificare nel corso della conversione in legge del decreto legge 16 del 2012. Tuttavia in Commissione Industria del Senato è stato accolto dal Governo un ordine del giorno (G/3426/7/8 e 10 - Testo 2 - Accolto dal Governo il 1° agosto 2012) che impegna il Governo ad operare nel senso dell'emendamento proposto.

Ciò detto, al fine di evitare un'applicazione generalizzata della disposizione che, di fatto, bloccherebbe la normale operatività delle imprese (esempio: applicazione della disciplina a contratti di manutenzione periodica di beni ovvero al contratto d'opera posto in essere da un fabbro che sostituisce una chiusura in una serranda del capannone), l'emendamento proposto circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto ad appalti e subappalti di importo ragguardevole. Occorre, inoltre, considerare l'estrema difficoltà per il soggetto obbligato di produrre adeguata documentazione in materia di IVA, tenuto conto delle modalità di liquidazione dell'imposta. Per tale motivo, nell'emendamento proposto la solidarietà passiva è limitata al solo versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente anche in considerazione della finalità della norma tesa a contrastare l'utilizzo di personale irregolare. Nella proposta è salva la facoltà di dar prova l'avvenuto versamento mediante presentazione di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in tal modo si elimina l'onere relativo all'acquisizione di un'apposita asseverazione redatta da professionisti o CAF Imprese.

La correzione della norma va nella direzione di alleggerire le imprese coinvolte negli appalti – con particolare attenzione a quelle di minori dimensioni – dall'eccessivo carico burocratico senza, però, far venir meno l'azione di contrasto al lavoro irregolare.

In tal senso l'ordine del giorno accolto dal Governo lo impegnava – e l'emendamento in questione traduce in norma tale impegno – a :

- valutare l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento volto a limitare la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore alle sole ritenute fiscali sui redditi senza attenuare i diritti dei lavoratori;
- valutare l'opportunità di introdurre comunque la possibilità di attestare la regolarità dell'adempimento in materia di IVA attraverso specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- valutare l'opportunità di limitare una artificiosa concentrazione dell'offerta che comporta un allungamento ingiustificato della filiera del subappalto, con il rischio di alterare le corrette dinamiche del confronto competitivo e di generare possibili elusioni nell'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

3.2.2.9

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

"28-bis All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28,

al primo periodo, le parole "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

28-ter Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente."

TOMASELLI



3.235

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

“28-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28,

1. al primo periodo, le parole “e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente: “dovute”;
2. al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.";
3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";
4. dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ";

b) al comma 28-ter:

1. al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;
2. il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente.”

3.236



Sen. Enzo GHIGO



Motivazione

L'articolo 13 ter del DL 83/2012 c.d. "Crescita" – inserito in sede di conversione – ha sostituito il comma 28 dell'art. 35 del DL 223/2006 "Bersani" in materia di responsabilità solidale negli appalti, già modificato recentemente dall'art. 2, comma 5-bis del DL 16/2012 "Semplificazioni tributarie".

La nuova formulazione della norma prevede che il subappaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dall'appaltatore, dovrà obbligatoriamente fornire a quest'ultimo la documentazione comprovante, il pagamento delle ritenute dei dipendenti nonché l'avvenuto pagamento dell'IVA. In caso contrario, l'appaltatore potrà sospendere i pagamenti fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Stessa procedura interviene tra appaltatore e committente. Fino a che l'appaltatore non produrrà i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti, il committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi per gli avvenuti lavori.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità che i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti possano essere sostituiti da attestazioni rilasciate dal responsabile del CAF imprese o da un professionista.

La nuova formulazione della disciplina della responsabilità solidale degli appalti presenta alcuni profili di criticità che non è stato possibile modificare nel corso della conversione in legge del decreto legge 16 del 2012. Tuttavia in Commissione Industria del Senato è stato accolto dal Governo un ordine del giorno (G/3426/7/8 e 10 - Testo 2 - Accolto dal Governo il 1° agosto 2012) che impegna il Governo ad operare nel senso dell'emendamento proposto.

Ciò detto, al fine di evitare un'applicazione generalizzata della disposizione che, di fatto, bloccherebbe la normale operatività delle imprese (esempio: applicazione della disciplina a contratti di manutenzione periodica di beni ovvero al contratto d'opera posto in essere da un fabbro che sostituisce una chiusura in una serranda del capannone), l'emendamento proposto circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto ad appalti e subappalti di importo ragguardevole. Occorre, inoltre, considerare l'estrema difficoltà per il soggetto obbligato di produrre adeguata documentazione in materia di IVA, tenuto conto delle modalità di liquidazione dell'imposta. Per tale motivo, nell'emendamento proposto la solidarietà passiva è limitata al solo versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente anche in considerazione della finalità della norma tesa a contrastare l'utilizzo di personale irregolare. Nella proposta è salva la facoltà di dar prova dell'avvenuto versamento mediante presentazione di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in tal modo si elimina l'onere relativo all'acquisizione di un'apposita asseverazione redatta da professionisti o CAF Imprese.

La correzione della norma va nella direzione di alleggerire le imprese coinvolte negli appalti – con particolare attenzione a quelle di minori dimensioni – dall'eccessivo carico burocratico senza, però, far venir meno l'azione di contrasto al lavoro irregolare.

In tal senso l'ordine del giorno accolto dal Governo lo impegnava – e l'emendamento in questione traduce in norma tale impegno – a :

- valutare l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento volto a limitare la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore alle sole ritenute fiscali sui redditi senza attenuare i diritti dei lavoratori;
- valutare l'opportunità di introdurre comunque la possibilità di attestare la regolarità dell'adempimento in materia di IVA attraverso specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- valutare l'opportunità di limitare una artificiosa concentrazione dell'offerta che comporta un allungamento ingiustificato della filiera del subappalto, con il rischio di alterare le corrette dinamiche del confronto competitivo e di generare possibili elusioni nell'adempimento degli obblighi fiscali e contributi.

3.236

Atto Senato n. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- b) all'articolo 17, comma 4-bis, sono soppresse le seguenti parole: "e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis";
- c) all'articolo 17, comma 4-septies, sono soppresse le seguenti parole: "e di promotore finanziario";
- d) all'articolo 20, comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: ", nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- e) all'articolo 26 il comma 2-bis è abrogato.»

3.237

LEDDI
Leddi

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 29, sono inseriti i seguenti:

“29-bis. All’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: “*sanzioni accessorie.*” aggiungere le seguenti: “*Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.*”

29-ter. All’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: “*entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.*” aggiungere le seguenti: “*Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.*”

29-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, alle definizioni agevolate delle sanzioni richieste dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento. “

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.238



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis) All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: " 3.bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.



Sen. Maria Ida Germontani

3.239

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis) Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.


3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.


Sen. Maria Ida Germontani

3.240


A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3 sopprimere il comma 30.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "747,5 milioni" e "491 milioni";

Vallardi 
Vaccari 


3.241

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: “sono ridotti del 5 per cento”, con le seguenti: “sono ridotti del 10 per cento” e sopprimere l’ultimo periodo.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN
Sen. Laura ALLEGRINI



3.242

1/2

Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

3.242



3.243

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800 MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

30-ter. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore a 1 MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare al congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio standard o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

30-quater. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

30-quinquies. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma 30-bis, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi 30-ter e 30-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove culture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche.».

Vaccari, Garavaglia

1/2

A.S. 3584

AS 3584

Art. 3

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«7bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7quater, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7 bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7bis e 7 ter.»

3.243

Vaccari



Gravaglia



A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

“30-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l’accisa al livello di imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

30-*ter*. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 30-*bis* è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Sen. Milana

3.244

3584
AS


Emendamento

ART. 3

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente comma:

30-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

Sen. Andrea Fluttero



3.245



3.

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

Conseguentemente al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN MILANA



3.24.6

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento Articolo 3

Dopo il comma 30 inserire i seguenti:

30 bis. "Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

30 ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.247

MOTIVAZIONE:

La normativa comunitaria, e conseguentemente quella di recepimento nazionale, ha disposto che gli Stati membri esentino dall'accisa il carburante usato per l'attività di pesca in acque marine. Per quanto riguarda la pesca in acque interne, viceversa, il legislatore comunitario ha previsto la sola facoltà per gli Stati membri di esentare dall'accisa il carburante per uso pesca: attualmente pertanto il carburante per la pesca in acque interne non gode dell'esenzione. L'emendamento dunque si pone l'obiettivo di superare la diversità di trattamento sull'imposizione fiscale tra chi esercita la pesca in mare e chi la esercita in acque interne, anche per conformarsi ai principi comunitari in materia.

3.247

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Articolo 3

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30 bis "Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio".

DE ANGELIS

Dell'Abate

3.2/18

A.S. 3584
Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

³⁰⁻
"29^{bis} Le disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, protocollo 2012/87956, lettera i), emesso a sensi dell'articolo 1, comma 128, lettera f), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, trovano applicazione alle società che esercitano la attività di pesca, assimilate, a sensi del Decreto legislativo n. 4 del 2012, all'articolo 4, comma 4, all'imprenditore agricolo."

AZZOLLINI

PICHETTO

MAZZARACCHIO

3.249



Disegno di Legge n. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

“30-*bis*. All’articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le seguenti parole: “ivi compreso il riscaldamento delle serre”. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma pari a euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

- a) per l’anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;
- b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione di un ulteriore punto percentuale dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in lavori agricoli di cui al precedente comma 30.”

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.250

Nota Illustrativa

Attualmente l'aliquota dell'accisa per il gasolio destinato per il riscaldamento delle serre è la stessa di quella prevista per il gasolio utilizzato come carburante. Si tratta di una ingiustificata equiparazione in quanto assimila, a differenza degli altri settori produttivi, l'impiego del gasolio per il riscaldamento delle serre all'uso del gasolio per autotrazione.

In sostanza, si chiede di ridurre l'aliquota per le serre da euro 617,40 per mille litri ad euro 403,21 per mille litri; in base al consumo attuale di gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra pari a circa 220 milioni di litri il minor gettito per l'Erario risulta pari ad euro 10milioni 950mila.

3.250


EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

"35-bis. A decorrere dall'anno 2014, il contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applica alle società di capitale con ricavi totali superiori a 500 milioni di euro».

SPADONI URBANI



3.251

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «immobili locati» sono aggiunti le seguenti: «, con contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articoli 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO



3.252

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.»

SPADONI URBANI



3.253

**MOTIVAZIONE:**

L'emendamento mira ad abolire la disposizione secondo la quale i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

L'auspicata modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese non può avvenire in presenza dell'attuale livello delle commissioni da sostenere per l'accettazione dei pagamenti tramite POS.

La maggiore diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, piuttosto che una via obbligatoria, va perseguita con forme di accompagnamento positivo all'innovazione del sistema dei pagamenti e degli incassi. Preliminare a ciò è l'esigenza di una riduzione delle commissioni bancarie, anche attraverso l'attuazione in tempi brevi delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.»

SPADONI URBANI




3.254

In alternativa:

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono abrogati.»

SPADONI URBANI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è inserito il seguente:

"11-bis. Non è dovuta allo Stato alcuna quota di imposta per gli immobili situati nel territorio dei comuni dichiarati siti di interesse nazionale per la bonifica dall'inquinamento da amianto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 o situati nei Comuni limitrofi individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi, sentiti gli enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-ter. Le maggiori risorse derivanti ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 11-bis sono iscritte in una specifica voce del bilancio comunale esclusivamente destinata alla bonifica dei siti inquinati da amianto, nonché alla bonifica degli immobili pubblici e privati inquinati da amianto ivi comprese le spese per lo smaltimento."»

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

BOSONE

Bosone

3.255

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3


Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 16, la parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"
- b) al comma 17, la parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: "40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»"

Sen. Milana



3.256

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2012";
- b) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";
- c) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: 40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

Sen. Milana

3.257


EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene"»

SPADONI URFANI




3.258

Motivazione:

La disposizione proposta, di carattere ordinamentale, non determina oneri o maggiori entrate a carico della finanza pubblica.

L'emendamento è volto unicamente a fornire la certezza del diritto per l'impresa e un'omogenea ed organica regolamentazione dello *ius variandi* in questa fase di perdurante congiuntura economica. Con l'art. 118 comma 2-bis del TUB, come introdotto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, a partire dal 13 luglio 2011 i contratti a tempo determinato (inclusi quindi anche quelli di locazione finanziaria) intercorrenti con clienti diversi dai "consumatori" e dalle "micro-imprese" possono contenere clausole sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, espressamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c., relative anche agli interessi ed a tutte le altre condizioni economiche. In caso di applicazione dello *ius variandi* il cliente, che non ha interesse a subire le variazioni sfavorevoli al contratto, può recedere dallo stesso; il recesso del cliente è gratuito, poiché scaturisce da una variazione unilaterale delle condizioni praticate dal finanziatore in danno del cliente. Tenuto conto che l'effetto del recesso è quello di sciogliere il vincolo contrattuale, da ciò scaturiscono i reciproci obblighi restitutori: il cliente deve restituire il capitale residuo, mentre il finanziatore non dovrebbe restituire nulla.

Mentre il mutuo o il prestito finalizzato sono contratti di finanziamento a c.d. "partite omogenee" (denaro contro denaro), il leasing, invece, è un contratto di finanziamento a "partite disomogenee" (denaro contro messa a disposizione del bene). In caso di recesso, nel leasing, contrariamente a

quanto avviene nel mutuo, in luogo del capitale residuo, il cliente restituisce il bene oggetto del rapporto, in quanto rappresenta il capitale impiegato per il finanziamento.

E' proprio la presenza di un bene in luogo di una somma di denaro costituita dal capitale residuo a creare problemi ed il rischio di contenzioso, poiché: da un lato il cliente, sulla base dell'infondato richiamo all'art. 1526 c.c., potrebbe chiedere la restituzione di parte dei canoni corrisposti, in quanto superiori al valore di utilizzo del bene; dall'altro, la società di leasing potrebbe recriminare, a sua volta, che il bene restituito non copre il valore del capitale residuo e, subire così una perdita (per la quale avrebbe comunque titolo di agire, qualora il bene risulti usurato più del normale). Proprio per questi motivi, il legislatore è già intervenuto nelle due seguenti occasioni, introducendo una disciplina specifica per il leasing:

a. l'introduzione dell'art. 72-quater della legge fallimentare che regola la sorte del contratto di locazione finanziaria in caso di fallimento dell'utilizzatore e del concedente stabilendo che in caso di scioglimento del contratto, il curatore deve restituire il bene al concedente che ne curerà la vendita o altra collocazione, imputando il prezzo che ne ricaverà a scapito del credito residuo in linea capitale vantato verso il fallimento, in quanto la società di leasing ha diritto a recuperare per intero la quota di capitale residuo risultante alla data della dichiarazione di fallimento, potendo, quindi, soddisfarsi (in prededuzione) sul bene, fermo restando che per il residuo potrà insinuarsi nel passivo fallimentare;

b. nella disciplina relativa al credito ai consumatori, l'art. 122, comma 3, del TUB prevede espressamente l'esclusione dell'applicazione della facoltà di recesso del consumatore di cui all'art. 125-ter TUB.

3.258

2

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è azzerata a decorrere dal 2013. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni. Nel caso di parziale copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente norma, la copertura della maggiore spesa è compensata con riduzione lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015 della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in misura da garantire la totale copertura dell'onere.”

”

Sen. Garavaglia

Sen. Vecari

3.259

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il 2013 è calcolata nella misura del 30 per cento; a decorrere dall'anno 2014 è soppressa la riserva a favore dello Stato. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.260

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari


3.261

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.”

Paolo Franco 
Garavaglia 
Vaccari 

3.262

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il 2013 è calcolata nella misura del 30 per cento; a decorrere dall'anno 2014 è soppressa la riserva a favore dello Stato. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni. Nel caso di parziale copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente norma, la copertura della maggiore spesa è compensata con riduzione lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015 della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in misura da garantire la totale copertura dell'onere.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.263

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere il comma 35.

SPADONI URBANI



3.264

EMENDAMENTO

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

" ^{35-bis} - Al fine di tutelare gli investimenti per gli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di riduzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, a decorrere da gennaio 2013, fermo restando stabilito che alla produzione di energia che ha diritto ai certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il periodo è di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata."

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Pichetto Fratin

3.265



RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per evitare una potenziale discriminazione per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore connessi ad ambienti agricoli in via di completamento della realizzazione durante la vigenza dell'attuale meccanismo di incentivazione, garantendo una **progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo**. L'emendamento proposto **colma la lacuna** verificatasi per tali impianti, effettivamente di nicchia, di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con la **precisazione che la breve proroga, peraltro di appena 4 mesi, concessa con l'articolo 30, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012** agli altri impianti che hanno identicamente diritto ai certificati verdi vale, dunque, anche per i suddetti impianti.

Inoltre la proroga concessa è talmente tanto breve che serve soltanto a riconoscere lo sforzo finanziario del reperimento delle risorse – intrinsecamente e storicamente più faticoso del settore agricolo rispetto a quello industriale – premiando chi ha già da tempo avviato la fase di realizzazione, evidentemente in tempi non sospetti, in questa sede quindi semplicemente tutelando quanto acquisito a norma di legge vigente.

L'emendamento si pone l'obiettivo di evitare il rischio di vanificare l'intento di tale virtuosità volendo, quindi, confermare il riconoscimento allo sforzo tecnologico per le riduzioni di emissioni e per l'aumento dell'efficienza energetica di aziende agricole, aziende nelle quali più si è appalesata nel tempo la maggior inerzia al cambiamento tecnologico di impianti integrati.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato.

3269



EMENDAMENTO

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

" ^{35-bis} Alla lettera b dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 2012 e 2013 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014».

e conseguentemente aggiungere:

"1. Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C.

2. Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 14.000.

3.266

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

P. Picetto Fratin



EMENDAMENTO

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

^{35-bis}
“Al Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo

art. 29 bis

1. Nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di suoli destinati ad edilizia residenziale pubblica è consentito proporre appello presso altra sezione della stessa Corte d'Appello competente, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
2. Le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione.
3. Il presente articolo si applica, transitoriamente, anche ai giudizi già conclusi con sentenza della Corte d'Appello, purché l'Amministrazione non abbia integralmente corrisposto le relative somme a titolo di indennità di esproprio determinata in sede giudiziale.”

3.267

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Adelto Bruto



A.S.3584

Emendamento

Articolo 3


All'articolo 3, dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

"36 bis. al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";*
- 2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";*
- 3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".*

3.268



Sen. Latronico




Motivazione

La proposta emendativa è volta a stabilire la riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto prevedendo che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 (pagamento imposta sostitutiva) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Inoltre viene previsto che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013 stabilendo altresì che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. Infine, si prevede che la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

3.268



A.S.3584

Emendamento


Articolo 3

All'articolo 3, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

“36-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo “il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).” aggiungere il seguente: 9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

36-ter. Le disposizioni di cui al comma 36-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Sen. Latronico



3.269

4/2

Relazione Tecnica

La proposta emendativa, per ragioni di uniformità della complessiva disciplina di riferimento, è volta ad assoggettare al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 ed in particolare dell'art. 22, pari a 168,00 euro, alle iscrizioni nell'albo delle Sim di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nell'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del citato decreto legislativo n. 58/1998, nell'albo delle Sgr di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 e nell'elenco degli agenti e mediatori creditizi di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 141/2010 nonché nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Per effetto dell'obbligo di pagamento della tassa in esame da parte delle categorie professionali sopra individuate, si realizzano maggiori entrate annuali per il bilancio dello Stato sulla base del seguente andamento:

Promotori Finanziari – articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 58/1998	Media iscrizioni triennio: 1600	annuale ultimo	maggiori entrate annuali: euro 270.000
Sim - articolo 20 del decreto legislativo 58/1998	Media iscrizioni triennio: 4	annuale ultimo	maggiori entrate annuali: euro 670,00
SGR – articolo 35 del decreto legislativo 58/1998	Media iscrizioni triennio: 4	annuale ultimo	maggiori entrate annuali: euro 670,00
Agenti finanziari e mediatori creditizi	Media iscrizioni triennio 2009-2011 : 15.450	annuale triennio	maggiori entrate annuali: euro 2600.000,00
Totale	Euro 4.210.000,00		

3.269



EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

"37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onore derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica";

ESPOSITO

Esposito



3.270

All'articolo 3, dopo il comma 38, sono inseriti i seguenti:

“38-bis. Il comma 5, dell'articolo 33, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

“5. Il comma 5, dell'articolo 101, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

“5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

5-bis. Gli elementi certi e precisi sussistono anche nell'ipotesi di cancellazione dal bilancio:

- a) di crediti scaduti la cui titolarità giuridica sia stata trasferita a soggetti diversi da quelli controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove tale trasferimento abbia comportato anche il passaggio di tutti i rischi e benefici;
- b) di crediti verso soggetti diversi da quelli controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, estinti per prescrizione.

5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le perdite si considerano realizzate rispettivamente alla data di trasferimento della titolarità dei crediti o della loro prescrizione.”.

38-ter. All'articolo 106, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:


“5-bis. In deroga ai commi precedenti, le svalutazioni, le cancellazioni dei crediti di modesto importo e gli accantonamenti ad essi relativi possono essere integralmente dedotte nel periodo d'imposta in cui si verifica la risoluzione per inadempimento del rapporto cui essi si riferiscono. Per crediti di modesto importo s'intendono i crediti, riferibili al singolo rapporto contrattuale, che al momento della risoluzione per inadempimento, siano scaduti da oltre sei mesi ed il cui ammontare residuo non risulti superiore a 2500 euro.”.

38-quater. Le disposizioni di cui ai commi 38-bis e 38-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.

38-quinquies. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente: “55-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5»

38-sexies. All'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario il diritto di opzione di acquisto del bene, al prezzo di mercato, con possibilità di scomputo dei canoni corrisposti.”.

Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



AS 3584

Art. 3

Emendamento

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere il seguente: "10-quater. Ai fini di cui ai commi da 10 a 10-ter, l'Agea si avvale del Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. A tal fine, il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

PIGNEDOLI *P. Pignedoli*

ANDRIA

ANTEZZA

BERTUZZI

MONGIELLO

PERTOLDI

RANDAZZO

3.272

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere i seguenti: "10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-ter si applicano anche per le campagne lattiere successive a quella del 2008/2009.

10-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 10 a 10-quater, l'Agea si avvale del Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. A tal fine, il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

3.273

PIGNEDOLI

Pignedoli

ANDRIA

ANTEZZA

BERTUZZI

MONGIELLO

PERTOLDI

RANDAZZO

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere il seguente: "10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-ter si applicano anche per le campagne lattiere successive a quella del 2008/2009".

PIGNEDOLI

P. Pignedoli

ANDRIA

ANTEZZA

BERTUZZI

MONGIELLO

PERTOLDI

RANDAZZO

3.274

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art.3

Al comma 38, lettera b), aggiungere, infine, il seguente comma: " 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-ter. si applicano anche per le campagne lattiere successive alla 2008/2009."

SEN. MILANA



3.275

A.S. 3584

Art. 3

Al comma 38, aggiungere la seguente lettera

C) Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. In caso di revoca delle quote, gli importi del prelievo supplementare dovuto, eccedente i crediti che risultano nella disponibilità degli acquirenti in applicazione dei loro sistemi di pagamento, sono escussi direttamente dai produttori interessati”.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



3.276

Motivazione

~~Si chiede di provvedere d'ufficio, nei confronti direttamente dei produttori interessati, alla riscossione della parte di prelievo che non può versare l'acquirente, non avendolo nella sua disponibilità,~~

326

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

3.277

«38-bis.

~~4~~ All'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sostituire le parole: "*Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire*" con le parole: "*Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro*".

^{38-TeX.}
~~4~~ All'art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: "*Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro*" con le parole: "*Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro*".

^{38-quest.}
~~4~~ Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.»



Sen. Gilberto Pichetto Fratin

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

"38-bis. Al fine di non gravare i produttori con un versamento mensile del prelievo che ecceda quanto eventualmente dovuto alla UE, le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 10-bis. della legge n. 119/2001, come modificata dalla legge n. 33/2009; i quantitativi residui sono assegnati alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004 in avanti.

38-ter. Dalle assegnazioni di cui al comma precedente sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015."

Sen. Milana

3.278

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:

"38-bis. Al fine di non richiedere ai produttori il versamento di somme eccedenti quanto dovuto alla UE, all'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-bis. alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

b-ter. a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale."


Sen. Milana

3.279

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 38, inserire i seguenti

38 bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

"4-quinquies. A decorrere dal periodo 2012-2013, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno trattenuto e versato, ovvero garantito con idonea garanzia fideiussoria, il prelievo mensile, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) alle aziende che abbiano superato di non oltre il 20% il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo,
- b) alle aziende, con esclusione di quelle di cui alla precedente lett. a), che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che abbiano versato gli importi del prelievo supplementare dovuto ed esigibile, o abbiano per gli stessi sottoscritto un piano di rateizzazione entro il 31 gennaio 2013, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18 e che non abbiano subito la revoca della quota ai sensi dell'articolo 8-quinquies comma 7 della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,
- c) a tutte le altre aziende, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100% il proprio quantitativo di riferimento individuale.

38 ter. A decorrere dal periodo 2012-2013 il comma 4 quater dell'articolo 9 della legge n. 119/2003 è abrogato".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.280

Motivazione

È indispensabile prevedere che accedono alla compensazione solo i produttori per i quali sia stata effettuata la trattenuta e il versamento mensile del prelievo (surrogabile con le previste forme di garanzia fideiussoria) ed è necessario modificare le priorità di compensazione previste dalla legge 33 del 2009, che colpivano in maniera ingiustificabile i produttori storicamente rispettosi delle normative, in caso di supero della produzione del 6%.

È inoltre necessario collocare in ultima fascia i produttori ai quali viene revocata la quota, prevedendo l'esclusione dalla compensazione di tutti i produttori in caso di supero della quota di oltre il 100%.

Si chiede infine di abrogare la norma contenuta nel comma 4-quater, relativa all'istituzione di un fondo alimentato dal prelievo ancora disponibile dopo aver effettuato la compensazione.

3.280

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

"38-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte le seguenti lettere:

c) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

d) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.281

Nota illustrativa

L'emendamento non comporta oneri finanziari ed intende evitare la paradossale situazione in cui ci si troverebbe nel caso in cui l'Italia superi la propria quota nazionale nel settore lattiero-caseario per un quantitativo modesto. In tale ipotesi, infatti, la vigente normativa interna non consente l'accesso alla restituzione del prelievo dei produttori di latte che superano sia il proprio livello produttivo realizzato nel periodo 2007/2008 che la propria quota di oltre il 6%.

Sulla scorta dei dati relativi all'ultimo periodo di commercializzazione concluso, si tratterebbe di 2.370 aziende per un esubero produttivo di 220.600 tonnellate, pari ad un prelievo di 61 milioni di euro.

Allo scopo, quindi, di evitare che i produttori debbano versare somme che potrebbero superare l'importo del prelievo complessivamente dovuto alla UE, l'emendamento aggiunge due ulteriori fasi di restituzione del prelievo, già previste originariamente dalla legge n. 119/2003, a favore delle aziende il cui esubero produttivo non supera il 20% della quota individuale disponibile nonché le aziende la cui produzione non supera il doppio della quota.

3.281

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente: "38-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

c) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

d) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale".

PIGNEDOLI

Pignedoli

3.282

ANDRIA

ANTEZZA

BERTUZZI

MONGIELLO

PERTOLDI

RANDAZZO

A S. 3584

EMENDAMENTO

Articolo 3

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

"38-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del citato articolo 8-*quinquies*, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto


BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

Handwritten signature and the number 3.283.

Nota illustrativa

L'emendamento non comporta oneri finanziari ed è finalizzato a redistribuire le quote latte revocate ai sensi della legge n. 33/2009, attribuite dalla UE all'Italia, come agli altri Stati membri, in modo da accompagnare la fine del regime (31 marzo 2015) allentandone progressivamente gli effetti attraverso una maggiore disponibilità per i produttori di quantitativi individuali.

La norma proposta consente di utilizzare le quote che si rendono disponibili attraverso le revocche nei confronti dei produttori che rifiutano di pagare il prelievo, anche in forma rateale, per completare la parziale assegnazione effettuata a favore delle aziende che avevano coperto con affitti di quota il proprio esubero ed attribuire successivamente il quantitativo residuo a tutti i produttori in attività, purché non abbiano venduto quota a partire dalla riforma del settore (legge n. 119/2003) e siano in regola con il pagamento del prelievo.

3.283

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente: "38-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono assegnati alle aziende in attività che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno venduto a titolo oneroso, tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al periodo precedente sono esclusi altresì i produttori non in regola con il pagamento del prelievo. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota sino al 31 marzo 2015."

PIGNEDOLI

Pignedoli

3.284

ANDRIA

ANTEZZA

BERTUZZI

MONGIELLO

PERTOLDI

RANDAZZO

A.S. 3584
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 38 inserire i seguenti:

"38-bis. In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'esecuzione dei controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, ed in particolare dagli articoli 11 e 13 del Reg. (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011, è istituita una tariffa commisurata ai costi effettivi del servizio che l'Agecontrol S.p.A. svolge quale Organismo di controllo, incaricato ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 29 marzo 2004 n. 99 così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008 n. 34 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 03 Agosto 2011 n. 5462.

38-ter. La tariffa si applica contestualmente alla richiesta, da parte degli operatori, dei controlli da svolgere nelle fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme specifiche di qualità di cui all'art. 3 comma 2 del Reg.(UE) n. 543/2011, nonché per i prodotti ortofrutticoli regolati dalla norma generale per i quali è previsto il controllo obbligatorio ai sensi dell'allegato al DM del 03 Agosto 2011 n. 5462, ed è dovuta per ogni singola partita oggetto di controllo.

39-quater. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 38-bis sono attribuite all'Agea, in qualità di autorità responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle norme comunitarie relative alle attività di controllo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, e relativi provvedimenti attuativi.

39-quinquies. L'entità della tariffa, proporzionale ai quantitativi movimentati, è determinata annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con apposito provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale."

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mangiello

3.285

A.S. 3584
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 38 inserire i seguenti:

"38-bis. In attuazione dell'articolo 4 della legge 04 giugno 2010, n. 96, per l'esecuzione dei controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, ed in particolare dagli articoli 11 e 13 del Reg. (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011, è istituita una tariffa commisurata ai costi effettivi del servizio che l'Agecontrol S.p.A. svolge, quale Organismo di controllo, incaricato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 03 Agosto 2011, n. 5462.

38-ter. La tariffa si applica contestualmente alla richiesta, da parte degli operatori, dei controlli da svolgere nelle fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme specifiche di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 543/2011, nonché per i prodotti ortofrutticoli regolati dalla norma Generale per i quali è previsto il controllo obbligatorio ai sensi dell'allegato al DM del 03 Agosto 2011 n. 5462, ed è dovuta per ogni singola partita oggetto di controllo.

38-quater. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 38-bis sono attribuite all'Agea, in qualità di autorità responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle norme comunitarie relative alle attività di controllo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008 n. 34 e relativi provvedimenti attuativi.

38-quinquies. L'entità della tariffa è determinata annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con apposito provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale."

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mongiello

3.286

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art.3

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

"38-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

"4-quinquies. A decorrere dal periodo 2012-2013, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno trattenuto e versato, ovvero garantito con idonea garanzia fideiussoria, il prelievo mensile, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) alle aziende che abbiano superato di non oltre il 20% il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo,
- b) alle aziende, con esclusione di quelle di cui alla precedente lett. a), che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che abbiano versato gli importi del prelievo supplementare dovuto ed esigibile, o abbiano per gli stessi sottoscritto un piano di rateizzazione entro il 31 gennaio 2013, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18 e che non abbiano subito la revoca della quota ai sensi dell'articolo 8-quinquies comma 7 della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,
- c) a tutte le altre aziende, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100% il proprio quantitativo di riferimento individuale.

A decorrere dal periodo 2012-2013 il comma 4 quater dell'articolo 9 della legge n. 119/2003 è abrogato".

SEN. MILANA

3.287

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

38 bis. "Per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 10 a 10-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'AGEA si avvale del Commissario straordinario di cui all'art. 8-quinquies, comma 6, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il cui incarico è a tal fine prorogato fino al 31 dicembre 2015."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto


BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.288

~~Motivazione~~

~~Si chiede di confermare le competenze del Commissario Straordinario quote latte, prorogandole per un congruo periodo di tempo, al fine di assicurare lo svolgimento degli importanti compiti a lui affidati dalla normativa (tra cui la gestione della rateizzazione delle multe esigibili e la revoca delle quote in caso di mancata regolarizzazione) con la dovuta efficacia ed efficienza.~~

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. (Effetti fiscali del sequestro e della confisca)

1. Nelle ipotesi di sequestro di aziende o della totalità delle partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto, sono sospesi:

a) i contenziosi in corso e i termini di impugnazione relativi ad atti di accertamento, liquidazione e riscossione di crediti erariali;

b) le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari della società Equitalia S.p.a. o di altri concessionari di riscossione pubblica.

E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione e di decadenza.

2. Nelle ipotesi di confisca di aziende o della totalità delle partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.»

3.289



Sen. Gilberto Pichetto Fratin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pichetto Fratin".

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 39 inserire il seguente: <<39-bis: All'art. 4, comma 1-*bis*, della Legge n. 368/2003, sostituire le parole "..... con questo confinanti,...." con le seguenti: ".. i cui territori ricadono nel raggio di 10 km,...">>

Sen. Andrea Fluttero



3.290

Emendamento

ART 3

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

<<39.bis. All'art. 17 del D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68: sopprimere il comma 7. >>

Sen. Andrea Fluttero



3.291



**Emendamento
ART 3**

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

<<39.bis. All'art. 16, comma 2 del D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, aggiungere la seguente lettera:

e-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R. non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338.>>

Sen. Andrea Fluttero



3.292



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

" 39-bis. Al fine di consentire la piena operatività delle norme di cui al presente articolo l'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-quater del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 31 dicembre 2013. Ai maggiori oneri, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

Sen Adriano Musi



3.293

**EMENDAMENTO
ART 3**

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

"39-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013."

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", *forniture*"

Sen. Riccardo Milana



3.294

AS 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

"39-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013."

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", forniture"

MERCATALI

Mercatali

3.295

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il Co. 39, aggiungere il seguente:
"39-bis.

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
 - a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
 - b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette. "

PICHELLO FRATIN

Pichelto Fratin

3.296



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

"40-bis. I Comuni nel cui territorio insistono isole minori che sono interessate da fenomeni di vulcanismo attivo, certificati dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, e da rilevanti flussi turistici, che richiedono costante stato di allerta, sono autorizzati ad istituire ticket d'ingresso e ticket di accesso alle sommità dei vulcani entro la misura massima unitaria di € 5,00. Gli stessi Comuni sono altresì autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio di flussi turistici giornalieri di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile e con le autorità marittime locali.

40-ter. I ticket d'ingresso sono riscossi, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

40-quater. I ticket di accesso alle sommità dei Vulcani sono riscossi dalle guide vulcanologiche autorizzate e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

40-quinquies. Le compagnie e/o i soggetti individuati ai commi precedenti sono responsabili del pagamento dei ticket con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione di apposita dichiarazione mensile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale che sarà all'uopo emanato.

40-sexies. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dei ticket si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

40-septies. I ticket non sono dovuti dai soggetti residenti nel Comune. I regolamenti comunali possono prevedere particolari tipologie di esenzione e/o riduzione.

40.octies. I proventi dei ticket devono essere destinati:

- a) all'attività della squadra di protezione civile comunale e all'attività di squadre di volontari, da definire attraverso apposito progetto operativo elaborato di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- b) al potenziamento estivo del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso al turismo mordi e fuggi;
- c) alla realizzazione di ogni intervento necessario per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei pedoni;
- d) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la regolare mobilità dei cittadini e dei visitatori del comprensorio comunale;
- e) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali e marine in genere.

40-nonies. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 40-octies., i Comuni interessati possono agire in deroga alle seguenti norme:

- a) vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno;

3.297

1/2 16

- b) vincoli sull'ammontare complessivo di spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- c) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dall'art. 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
- d) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imposti dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;
- e) vincolo che impone un limite massimo individuale di 180 ore annue per lavoro straordinario previsto dall'art. 14, comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/1999 dell' 1/04/1999;
- f) vincoli che impone la riduzione del fondo della contrattazione decentrata previsto dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

40-decies. Le deroghe di cui al comma 40-nonies, dalle quali possono scaturire solo spese che sono strettamente correlate agli introiti realizzati con i ticket, determinano saldo zero per le vigenti norme di finanza e/o spesa pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

Sen. Milana



3.297

ulz
A

EMENDAMENTO

All'articolo 3, dopo il comma 40, inserire i seguenti commi:

40-*bis*. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

40-*ter*. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.».

SEN. MILANA



3.298

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro; b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

MICHELONI



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

Sen. Milana


3. 300

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

"40-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <3.bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.>"

MERCATALI

Mercatali

3.301

A.S. 3584

EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

"40-bis. A decorrere dall'anno 2013, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, della somma di 20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: "40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»".

SEN. MILANA



3.302

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. Agli enti commissariati per effetto dell'applicazione dei commi da 14 a 20 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, comma 24 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, relativamente al Patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

SEN. MILANA


3.303

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. Le regioni e gli enti locali sono tenuti a pagare spese e competenze di giudizio, in caso di soccombenza, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza definitiva."

Conseguentemente, ridurre per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.


SEN. MILANA

3.304

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) le parole: "di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del di. 30 settembre 2003, n. 269" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269";

b) dopo le parole: "possono partecipare" sono aggiunte le seguenti: "in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della Legge n. 59/1992";

c) dopo le parole: "ed enti pubblici e privati, purché" sono aggiunte seguenti: "i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e";

d) le parole: "della metà più uno" sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi"».

SANGALLI, MERCATALI



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

"Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

"40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»".

Sen. Milana

3.306

U

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 del presente articolo si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

SEN. MILANA

SEN. MUSSO

SEN. GUSTAVINO

3.307

A.S. 3584

EMENDAMENTO

All'articolo 3 dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

"40-bis All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6 »."

SEN. MILANA


3.308


EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

<<40bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1 , articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.>>

Fosson 

3.309

18

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

1- Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.”.

2- Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.”.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: 40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

Sen. Milana

3.310

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, le parole da "Per l'acquisto di beni e di prestazioni" fino alle parole "provveda ai seguenti adempimenti:" sono sostituite dalle seguenti:

"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:"

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

Sen. Milana

3.311


A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

"40-bis. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica può, nell'ambito dell'area di localizzazione del punto di vendita medesimo, consentire la vendita di quotidiani e periodi a pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati. In tal caso i soggetti titolari di cui al periodo precedente sono tenuti al versamento di un diritto annuale pari a 50 euro da versare alla sezione commercio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione."


Sen. Milana

3.312

A.S. 3584


EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali".

Sen. Milana



3.313

A.S. 3584

EMENDAMENTO


ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2016";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. A partire dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli atti e provvedimenti di cui al comma 2 sono rimborsate alla pubblica amministrazione dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione."


Sen. Milana

3.314

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.



Sen. Milana

3.315

EMENDAMENTO AS.3584

Art.2

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

"40-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro. "

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: -1.000;

2015: -1.000.

3.316

PARDI

Pardi



Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

"40-bis - Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 costituisce fino al 31 dicembre 2020 territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

40-ter. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

40-quater. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

40-quinquies. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea."

Sen. Bianconi



3.317




A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

<< Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine".



Sen. Pittoni

SEN. GARAVAGLIA

SEN. VACCARI



3.318

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40bis (Procedura urgente per la realizzazione di opere pubbliche per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico)

1. In caso di necessità urgente di realizzazione di opere volte a conseguire le finalità di cui all'art. 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste negli atti di pianificazione e programmazione regionale o nazionale, per le quali siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'Ente attuatore indice una conferenza dei servizi alla quale devono partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche il cui territorio è interessato alla realizzazione di dette opere. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle opere, emesso all'esito della Conferenza dei servizi, deve essere ratificato dal consiglio comunale del Comune ove le opere saranno realizzate entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
2. Si applica l'art. 6 comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di Conferenza dei servizi ma tutti i termini procedurali ivi previsti sono ridotti alla metà. Per eventuali procedure, anche successive alla Conferenza dei Servizi, che implicino attività consultive o di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma i termini ivi previsti o richiamati sono ridotti alla metà.

3.319



Sen. Antonio d'Alì

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio d'Alì".

EMENDAMENTO

ART 3

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

<<40-bis: 1. In caso di necessità urgente di realizzazione di opere volte a conseguire le finalità di cui all'art. 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste negli atti di pianificazione e programmazione regionale o nazionale, per le quali siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'Ente attuatore indice una conferenza dei servizi alla quale devono partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche il cui territorio è interessato alla realizzazione di dette opere. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle opere, emesso all'esito della Conferenza dei servizi, deve essere ratificato dal consiglio comunale del Comune ove le opere saranno realizzate entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

2. Si applica l'art. 6 comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di Conferenza dei servizi ma tutti i termini procedurali ivi previsti sono ridotti alla metà. Per eventuali procedure, anche successive alla Conferenza dei Servizi, che implicino attività consultive o di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma i termini ivi previsti o richiamati sono ridotti alla metà.>>

Sen. Andrea Fluttermo



3.320



EMENDAMENTO
ART 3



Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

<<40-bis:

- a) In caso di realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico previsto in un atto di programmazione regionale o nazionale, per la quale sono necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Dette varianti sono efficaci, anche ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
- b) L'Ente attuatore per l'approvazione dei progetti degli interventi di cui al comma precedente provvede ad indire la Conferenza dei Servizi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Nella prima riunione della Conferenza è obbligo predeterminare il termine per l'adozione della decisione conclusiva, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei Servizi deve essere motivato e recare, a pena inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
- c) Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi, di cui ai commi 1 e 2, in deroga all'articolo 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.e ii, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
- d) Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi ed opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta>>

Sen. Andrea Fluttero

3.321

A.S. 35 84
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

40-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali in conformità al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2013.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "140 milioni di euro per l'anno 2013";

Della Sete
DELLA SETA, FERRANTE

3.322

3584
AS 0284

Emendamento

ART. 3

Dopo il comma 40, sono aggiunti i seguenti commi:

40-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali in conformità al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2012.»

40-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
- b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
- c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Sen. Andrea Fattoro



3.323



EMENDAMENTO

ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

40-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali in conformità al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2012.»

40-ter. Conseguentemente all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
- b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
- c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

3.324



Sen. Antonio d'Alì

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio d'Alì".

3584
AS ~~XXXX~~

Emendamento

ART. 3

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

40-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2 lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

40-ter. Alla copertura di quanto stabilito dal precedente comma 1, quantificata entro il tetto massimo di un milione di euro l'anno, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare annualmente sul capitolo 1552, pg 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Andrea Fattori (FLUTTO AD)

3.325



A.S.3584 Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi secondo i criteri di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 e sue modificazioni ed integrazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tariffe e le relative modalità di pagamento da corrispondere a fronte della fruizione dei servizi *online* del Portale NaturaItalia e del Network Nazionale della Biodiversità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il pagamento dei predetti servizi è svolto anche per il tramite di un soggetto abilitato alla gestione di servizi di *e-commerce*. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti i criteri per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi di *e-commerce*, nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al precedente comma.

40-ter. Le somme derivanti dal pagamento dell'importo tariffario di cui al comma 40-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad un apposito capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato alle spese per l'esecuzione della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per l'applicazione degli adempimenti connessi.*

40-quarta. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 40-bis e 40-ter non devono comportare oneri o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



3.326

L. J. J. J. J.

EMENDAMENTO


ART. 3

All'articolo 3, dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

40bis

1. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'art 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, fermo restando a quanto previsto al limite di cui al l'art. 1 comma1010 della Legge 296/2007, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
3. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

Sen. Antonio d'Alì



3.307

EMENDAMENTO

ART. 3


All'articolo 3, dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

>

> 40-bis

Le somme relative agli interventi urgenti a difesa del suolo, già oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per opere in corso di esecuzione nell'ambito dell'attività di ricognizione per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico, sono equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, ancorché finanziate antecedentemente all'anno 2008, relativamente al meccanismo del calcolo concernente il patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari di detti finanziamenti.

Sen. Antonio d'Alì



3.328



A.S. 3584

Emendamento

Art.3

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche" sono aggiunte le seguenti: ", eoliche, per impianti di potenza non superiore ai 200 KWp. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Agostini

3.329

A.S. 3584
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

"40-bis. E' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle Regioni interessate, che provvedono a stabilire le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente all'articolo all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013".


CHITI, AGOSTINI

3.330

A.S. 3584
Emendamento

Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 30.000;


2015: - 30.000.

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARCUCCI,
MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO



2. TAB. A. 1

Art. 2


ASCIUTTI

Alla Tabella C, missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo", voce "Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", apportare le seguenti variazioni:

" 2013 Cp:+30.000; Cs: +30.000
2014 Cp:+30.000; Cs: +30.000
2015 Cp:+30.000; Cs: +30.000".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

" 2013 : - 30.000; 2014 : - 30.000; 2015 : - 30.000".

3-TAB.A.2

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 42, nella tabella C, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di Produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Legge n.267 del 1991: Attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1, Attuazione del terzo Piano nazionale per la pesca marittima (1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2013: +20.000

2014: +20.000

2015: +20.000

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. MILANA

3-TAB. A. 3

A.S. 3584
Emendamento

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.4 – cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2014:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2015:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 10.000;

2014: – 10.000;

2015: – 10.000.

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,
BIONDELLI, MONGIELLO



3.TAB.A.4

A.S. 3584
Emendamento

Alla tabella C, *missione*: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma*: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi; *voce*: Ministero del lavoro e delle politiche sociali- legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):-- Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 -- cap. 3527)

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,
BIONDELLI, MONGIELLO



3. TAB. A.5

A.S. 3584
Emendamento

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.3 – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.


Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 5.000;

2014: – 5.000;

2015: – 5.000.

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,
BIONDELLI, MONGIELLO



A.S. 3584
Emendamento
Art. 3

Alla Tabella C, missione: "Istruzione universitaria" , programma: "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria", voce: "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)" apportare le seguenti variazioni:

2013: + 2.000;
2014: + 2.000;
2015: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

3. TAB. A.7

A.S. 3584

Emendamento

TABELLA A

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.300;

2014: - 1.300;

2015: - 1.300;


Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2013: + 1.300;

2014: + 1.300;

2015: + 1.300.

SOLIANI, MERCATALI



3-TAB.A.S

A.S. 3584
Emendamento

Alla tabella C, missione: Tutela della salute, programma: Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, voce: Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: – ART. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2014:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2015:
CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 1.000;
2014: – 1.000;
2015: – 1.000.

BASSOLI, AMATI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA,
MARINO IGNAZIO, PORETTI

Benel

3. FEB. 2013

A.S. 3584
Emendamento
Art. 3

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma: "Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione", voce: " Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali", Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2013: cp: + 1.000

cs: + 1.000

2014: cp: + 1.000

cs: + 1.000

2015: cp: + 1.000

cs: + 1.000

Andria

ANDRIA, PIGNEDOLI, CARLONI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

2. FEB. A. 10

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali con i seguenti importi:

2013: + 30.000;

2014: + 30.000;

2015: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000;

2014:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000;

2015:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000;

GIAMBRONE, PARDI

3.5.11.11

EMENDAMENTO

ART. 3



Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: “, *ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015*”.

3.331

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano il dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la legge n. 147 del 1992 (2.1. – 1710), con i seguenti importi:

2013:
CP: + 80.000;
CP: + 80.000.

2014:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.

2015:
CS: + 80.000;
CS: + 80.000.

3.332

MASCITELLI , GIAMBRONE, PARDI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013".

3.333

(PICCHETTO)




EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 42, aggiungere in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATTINI
Sen. Laura ALLEGRINI



3.339



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce Ministero per i beni e le Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

3.335

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”,

Conseguentemente, alla Tabella C, Programma: politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Voce: Legge n.267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: -Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:


2013: cp:+5.000;
cs:+5.000.

2014: cp:+5.000;
cs:+5.000.

2015: cp:+5.000;
cs:+5.000.

3.336

STRADIOTTO



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1, reintegro Fondo protezione civile, (16.2 – cap. 7496) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000;

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000;

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2013:

CP: – 8.000;

CS: – 8.000;

2014:

CP: – 8.000;

CS: – 8.000;

2015:

CP: – 8.000;

CS: – 8.000.

3-TAB.C.1

PARDI, MASCITELLI



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella C, Missione Istruzione Universitaria, Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n.245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università (2.3 - cap.1690), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: +50.000;

CS: +50.000;

2014:

CP: +50.000;

CS: +50.000;

2015:

CP: +50.000;

CS: +50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

2014:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;


2015:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

3.FAB.C.2

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI



A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Articolo 3

Al comma 42 nella tabella C richiamata:

Programma: politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Voce: Legge n.267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

-art. 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima
(1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)

Aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2013: +20.000

2014: +20.000

2015: +20.000

Conseguentemente nella medesima tabella:

Programma: Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

Ministero per i beni e le attività culturali:

Voce: Legge n.163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo(1.2 – capp. 1390, 1391)

2013: -20.000

2014: -20.000

2015: -20.000

DE ANGELI

De Angelis

3.FAB.E.3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento Articolo 3

Al comma 42 nella tabella C richiamata:

Programma: politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Voce: Legge n.267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

-art. 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima

(1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)

Aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2013: +20.000

2014: +20.000

2015: +20.000

Conseguentemente nella medesima tabella:

Programma: Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

Ministero per i beni e le attività culturali:

Voce: Legge n.163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo(1.2 – capp. 1390, 1391)

2013: -20.000

2014: -20.000

2015: -20.000

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.FAB.C.4

EMENDAMENTO

Art.3

Al comma 42 aggiungere infine il seguente periodo:

Alla Tabella C allegata rubrica "Ricerca per il settore della Sanità pubblica- Ministero della Salute" nelle rideterminazioni di cui alla voce ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 -- cap. 3412) è esclusa la Lega italiana per la lotta contro i Tumori.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



3.7.15.C.5

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma tutela e conservazione della fauna e della flora salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 549 del 1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 4.000;

CS: + 4.000;

2014:

CP: + 4.000;

CS: + 4.000;

2015:

CP: + 4.000;

CS: + 4.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 4.000;

CS: - 4.000;

2014:

CP: - 4.000;

CS: - 4.000;


2015:

CP: - 4.000;

CS: - 4.000.

3. TAB. C. 6

DI NARDO, PARDI



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute, (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: – 8.000;
CS: – 8.000;

2014:
CP: – 5.000;
CS: – 5.000;

2015:
CP: – 5.000;
CS: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000;

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;

2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

3.TAB.E.7

MASCITELLI, CARLINO



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: -321.000;

CS: -321.000.

2014:

CP: -261.000;

CS: -261.000.

2015:

CP: -268.000;

CS: -268.000.

Conseguentemente,

Alla tabella E, missione Giustizia, programma Amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, Legge n. 191 del 2009, Art. 2, comma 219, Emergenza carceri settore n.17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, diservizio (1.1 – cap.7300) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: +321.000;

CS: +321.000.

2014:

CP: +261.000;

CS: +261.000.

2015:

CP: +268.000;

CS: +268.000.

3.TAB. E.1

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: -321.000;

CS: -321.000.

2014:

CP: -261.000;

CS: -261.000.


2015:

CP: -268.000;

CS: -268.000.

3. TAB. E. 2

BELISARIO, MASCITELLI



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1 – 7421) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: -1.075.000;

CS: -1.075.000;

2014:

CP: -1.004.000;

CS: -1.004.000;

2015:

CP: -1.025.000;

CS: -1.025.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere pubbliche e infrastrutture aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. – Cap 7464), con le seguenti:

Rifinanziamento:

2013:

CP: +1.075.000;

CS: +1.075.000.

2014:

CP: +1.004.000;

CS: +1.004.000;


2015:

CP: +1.025.000;

CS: +1.025.000.

3. FAS. E-3

BELISARIO, MASCITELLI



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1 – 7421) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:—

2013:

CP: -1.075.000;

CS: -1.075.000;

2014:

CP: -1.004.000;

CS: -1.004.000;

2015:

CP: -1.025.000;

CS: -1.025.000.

3.FAB.E.4

BELISARIO, MASCITELLI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Alla Tabella E, missione: "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", programma: "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale", voce: " Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole: – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)", apportare le seguenti variazioni:

2013: + 10.000;

2014: + 100.000;

2015: + 100.000

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce: Economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie (Set. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 100.000;

2015: - 100.000

Autore

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

3.TAB.E.5

EMENDAMENTO DDL n. 3584
(LEGGE DI STABILITA' 2013)

3. INF. E. 6

Alla Tabella "E",

alla Missione "Competitività e sviluppo delle imprese – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale"

Sviluppo Economico;

dopo la voce "Legge di Stabilità – Legge di Stabilità n. 220 del 2010 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011) :

- Art. 1 comma 57 : Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica
(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1) – Cap. 7421/P)

aggiungere la voce Legge 24 dicembre 1985, n.808, art. 3, lett. a) "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" :

(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1) – Cap. 7421/P)

		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno term.	Lim. Imp.
Rifinanziamento	C.P.	50.000	50.000	50.000	600.000	2027	3
	C.S.	50.000	50.000	50.000	600.000		

Conseguentemente, alla medesima Tabella "E",

alla Missione "Sviluppo e riequilibrio territoriale – Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate"

Sviluppo Economico,

voce "Legge Finanziaria n. 289 del 2002 . Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria Anno 2003)

- Art. 61 comma 1 : Fondo per lo sviluppo e la coesione
(Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (quota nazionale)
(2.1 – Cap. 8425)

apportare le conseguenti riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente :

		2013	2014	2015
Riduzione	C.P.	-250.000	-250.000	-250.000
	C.S.	-250.000	-250.000	-250.000



Sen. Gilberto PICHETTO FRATI

Sen. Cesare CURSI

3. FIN. E. 7

Alla Tabella "E",

alla Missione "Competitività e sviluppo delle imprese – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale"

Sviluppo Economico;

dopo la voce "Legge di Stabilità – Legge di Stabilità n. 220 del 2010 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011) :

- Art. 1 comma 57 : Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica
(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1) – Cap. 7421/P)

aggiungere la voce Legge 24 dicembre 1985, n.808, art. 3, lett. a) "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" :

(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali

(1.1) – Cap. 7421/P)

		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno term.	Lim. Imp.
Rifinanziamento	C.P.	50.000	50.000	50.000	600.000	2027	3
	C.S.	50.000	50.000	50.000	600.000		

Conseguentemente, alla medesima Tabella "E",

alla Missione "Sviluppo e riequilibrio territoriale – Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate"

Sviluppo Economico,

voce "Legge Finanziaria n. 289 del 2002 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria Anno 2003)

- Art. 61 comma 1 : Fondo per lo sviluppo e la coesione
(Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (quota nazionale)
(2.1 – Cap. 8425)

apportare le conseguenti riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente :

		2013	2014	2015
Riduzione	C.P.	-250.000	-250.000	-250.000
	C.S.	-250.000	-250.000	-250.000

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, TOMASELLI



EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

<<43-bis. L'articolo 17-terdecies del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 17-terdecies - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). – 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l’articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e allo scopo di migliorare l’attuazione delle politiche ambientali di anti-inquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977.

43-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”.

43-quater. Dall'attuazione dei commi 42-bis e 43-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

3.537



Sen. Antonio d'Alì

Antonio d'Alì

dopo il comma 44, Art.3

Aggiungere ~~in fine~~ i seguenti commi:

Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.

precedente

Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma ~~28-bis~~, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Vaccari
Boldi

Vaccari
Boldi

3.538

EMENDAMENTO

Art 3

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

“44-*bis*. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero è effettuato nel rispetto della normativa vigente qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero ed assicura, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.”

PICHETTO FRATIN

Pichetto Fratin

3.339



La norma contempera la necessità di consentire agli abbonati della telefonia mobile la portabilità del proprio numero telefonico ad altri operatori, con il bisogno di garantire un principio di eticità: godere di un diritto a condizione che non vi siano situazioni debitorie in corso.

Oggi, grazie ad una proficua concorrenza nel settore delle comunicazioni mobili, i volumi di clienti che richiedono la portabilità e lasciano pagamenti insoluti sul "vecchio" operatore e' quasi triplicato rispetto al 2009, quando vigeva la precedente normativa in materia.

Si stima che nel 2012 a causa di questo fenomeno che genera un fatturato non incassato per gli operatori di oltre 60 milioni, lo Stato non incassera' per IVA, Tassa di Concessione Governativa ed imposte sul reddito la somma di circa 20 milioni di euro.

Con la norma proposta si intende garantire comunque il diritto a cambiare operatore, ma a condizione di essere in regola con i pagamenti.

La norma garantisce entrate per l'Erario stimabili in circa 20 milioni di euro.

AS 3584

EMENDAMENTO

Art 3

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

"44-bis. Ferme restando le disposizioni previste dalla delibera 621/12/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i valori massimi della terminazione ivi stabiliti a partire dal 1 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 e dal 1 luglio 2013 sono posticipati ed efficaci rispettivamente al 1 luglio 2015, al 1 gennaio 2016 e al 1 luglio 2016."

3.340


Sen. Anna Bonfrisco

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

<< 45-bis. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis è introdotto il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti con sede in Stati diversi dall'Italia a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi Stati di provenienza ovvero un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in Stati diversi dall'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui del comma 2-ter si provvede corrispondente riduzione dell'importo l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.>>

3.841


Sen. Anna Bonfrisco

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

<< 45-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3, dopo le parole "passivi dell'accisa" sono aggiunte le seguenti "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola "assolto" è sostituita dalla seguente "comunque corrisposto". >>

Sen. Anna Bonfrisco



3.342

A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

<< 45-bis. All'art. 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo le parole "rimborso delle quote" aggiungere le seguenti: ", ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali." >>

3.343

Sen. Anna Bonfrisco


A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

<< 45-*bis*. All'articolo 13, comma 10, terzo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sostituire le parole "di altro soggetto iscritto" con le seguenti: "di uno o più soggetti iscritti" >>

3.344

Sen. Anna Bonfrisco

✓

A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

<< 45-*bis*. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: "9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 35.100.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

3.345  Sen. Anna Bonfrisco

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento


Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

“Comma 11bis. A decorrere dal 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11 ter.
- b) dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

3.0.1

GADDAVAGLIA


VACCARI


A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis. (*Detassazione degli investimenti in macchinari*)

1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.


5. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.”

Conseguentemente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30

A.S. 3584

dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Divina 

Vaccari 

3.0.2

A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis (*Entrata in vigore TARES*)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2014”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.0.3

A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis. *(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: “capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”, sono soppresse;
- ii. dopo le parole “in proporzione al prezzo”, aggiungere le seguenti “o alla classificazione delle strutture ricettive”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da “Con regolamento da adottare” fino a “nel predetto regolamento” sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



3.0.4